



ContiamoCi!

Al Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto
seggen@postacert.sanita.it

Al Presidente FNOMCEO
Dott. Filippo Anelli
segreteria@pec.fnomceo.it

All'Ufficio Legislativo

Alla Direzione Generale Della Digitalizzazione,
Del Sistema Informativo Sanitario E Della
Statistica
dgsi@postacert.sanita.it

Alla Direzione Generale Delle Professioni
Sanitarie E Delle Risorse Umane Del Servizio
Sanitario Nazionale
dgrups@postacert.sanita.it

Ai Presidenti degli Ordini
Provinciali OMCEO
(loro sedi)

e p.c.

Al Comando NAS Roma
srm20400@pec.carabinieri.it

FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari
Italiani
info@pec.fnovi.it

CNOP - Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
segreteria@pec.psypec.it

FNOPO - Federazione Nazionale Ordini
professioni Ostetriche
presidenza@pec.fnopo.it

SIP Società Italiana di Pediatria
presidenzasip@legalmail.it



ContiamoCi!

FNOTSRM - PSTRP - Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
federazione@pec.tsrm.org

FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FOFI - Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

ONB - Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

Vicenza, 21 febbraio 2022

Oggetto: DIFFIDA

Spettabili Organi, Spettabili Presidenti,

scriviamo per contestare la nota n. 4632 del 18 febbraio 2022 della FNOMCEO e la nota n. 0002922-P-17/2/2022 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute, con le quali si assume che la guarigione dal Covid-19 rileverebbe ai soli fini della certificazione verde e non invece in relazione all'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari di cui all'art. 4 DL n. 44/21.

Nella richiamata nota del Ministero della Salute, recepita dalla FNOMCEO, in particolare si assume che: “ [...] ***Pertanto, la guarigione non è, in base alla normativa vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca delle sospensioni che invece consegue esclusivamente:*** - per il professionista temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario, al completamento di quest'ultimo; - per il professionista sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, alla somministrazione di tale dose”.

Tale approdo è del tutto illegittimo, in quanto contrario non solo alle indicazioni delle Autorità sanitarie ma, cosa ancor più grave, in netto contrasto con le disposizioni di legge contenute nel DL n. 44/21 che disciplina le modalità di assolvimento dell'obbligo vaccinale per le categorie interessate dalla normativa.

Al riguardo si evidenzia quanto segue.

L'art. 3 del DL n. 44/21 - ***Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2*** - prevede che: ***“Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a***



causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione**".

L'art 3 ter dello stesso DL 44/21 - **Adempimento dell'obbligo vaccinale** - sancisce che: **"L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute"**.

Il comma 1 dell'art. 4 del DL n. 44/21 - **Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario** - sancisce che: **"Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. [...]"**.

Il comma 2 dell'art. 4 del DL n. 44/21 sancisce, inoltre, che: **"Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita"**.

Nella nota n. 1838/2022 del 21 gennaio 2022 della FNOCEO – **che recepisce le raccomandazioni emesse dal Ministero della Salute in relazione alla vaccinazione dei soggetti guariti dal Covid-19** – si legge: **"Facendo seguito alla riunione in videoconferenza del 13 gennaio e in relazione ad alcuni aspetti sottoposti alla FNOMCeO rivenienti dalle Circolari ministeriali in oggetto rispetto all'intervallo temporale tra l'infezione Covid e la somministrazione della dose di vaccino si evidenziano di seguito i criteri stabiliti nelle suddette circolari ai quali si devono attenere i MMG.**

Rispetto ai sanitari non vaccinati che abbiano contratto il virus si raccomanda una unica somministrazione di vaccino nel rispetto della seguente tempistica:

- **a far data da 3 mesi, quindi non prima, decorsi dalla data in cui hanno contratto la malattia, e preferibilmente entro i 6 mesi dalla documentata infezione** (Circolare Ministero della salute 3/3/2021);
- **preferibilmente entro i 6 mesi dalla data in cui hanno contratto la malattia e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione** (Circolare Ministero della salute 21/7/2021).

Pertanto, la dose di vaccino può essere somministrata in un arco temporale dai 3 mesi ai 12 mesi con una raccomandazione per i 6 mesi.



I sanitari che superano i 12 mesi dalla guarigione devono effettuare il prima possibile il ciclo vaccinale completo con somministrazione di 2 dosi (Circolare Ministero della salute 6/12/2021).

Per i sanitari che hanno contratto la malattia dopo la prima dose l'intervallo è di 5 mesi dalla diagnosi di infezione (Circolare Ministero della salute 6/12/2021).

Per i sanitari che hanno contratto la malattia entro il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino l'intervallo è di 6 mesi dalla diagnosi di infezione (Circolare Ministero della salute 6/12/2021).

Per i sanitari che hanno contratto la malattia dopo la seconda dose l'intervallo è di 5 mesi per fare la dose booster (Circolare Ministero della salute del 6/12/2021) **raccomandata a 4 mesi** (Circolare del Ministero della salute del 24/12/2021), anche se ancora non efficace, in quanto necessita di un'apposita ordinanza del Commissario straordinario per l'emergenza COVID – 19.”

Alla luce delle richiamate disposizioni appare evidente - contrariamente a quanto da Voi indicato nelle contestate note - che **la guarigione dal Covid 19 rilevi anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del DL n. 44/21**, in quanto condizione oggetto di specifiche raccomandazioni del Ministero della Salute cui la normativa fa espresso rinvio.

In forza dalle indicazioni ministeriali recepite tramite rinvio dal DL n. 44/21, infatti, il ciclo vaccinale dei soggetti guariti - come peraltro ben precisato nella richiamata circolare FNOMCEO del 21 gennaio 2022 - deve seguire delle specifiche tempistiche e modalità volte a tutelare la salute di coloro che abbiano conseguito l'immunità naturale.

Appare quindi errata l'indicazione contenuta nelle note in esame secondo la quale il comma 5 dell'art. 4 del DL n. 44/21 consentirebbe la revoca della sospensione solo al completamento del ciclo vaccinale, senza alcuna rilevanza dell'avvenuta guarigione.

Le circolari ministeriali cui la norma sull'obbligo rinvia, infatti, includono la guarigione nel procedimento del completamento del ciclo vaccinale. Prova ne sia, ad esempio, che il sanitario guarito potrà completare il ciclo primario con una sola dose vaccinale eseguita entro l'anno dalla guarigione.

Inoltre il medico vaccinatore dovrà diligentemente seguire le tempistiche indicate dalle circolari ministeriali per procedere alla vaccinazione dei soggetti guariti, i quali non possono ricevere le dosi vaccinali prima del decorso del tempo indicato nelle richiamate circolari ministeriali.

In tale prospettiva, il rifiuto da parte degli Ordini professionali di revocare le sospensioni dall'Albo fondate sulla guarigione del sanitario, in conformità alle indicazioni ministeriali, appare del tutto indebito e come tale passibile di conseguenze civili e penali per il reato di abuso d'ufficio, minacce e violenza privata, specie nei confronti di coloro che, in base alle indicazioni delle Autorità sanitarie recepite dalla legge, non possono nemmeno adempiere all'obbligo vaccinale prima del decorso del periodo stabilito.

Si ricorda, inoltre, che l'esimente penale di cui all'art. 3 del DL n. 44/21 ricorre solo ove la vaccinazione avvenga in modo conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione.



ContiamoCi!

Alla luce delle osservazioni svolte, si invitano e diffidano l'Ufficio di gabinetto del Ministero della Salute e la FNOCEMO a revocare, in quanto contra legem, rispettivamente la nota n. 0002922-P-17/2/2022 e la nota n. 4632 del 18 febbraio 2022.

Si invitano e diffidano altresì gli Ordini Professionali, a tutela dei propri iscritti, a non recepire le indicazioni contra legem contenute nelle richiamate note e, quindi, a non sospendere dall'Albo i sanitari guariti, a revocare immediatamente eventuali provvedimenti di sospensione già emessi nei confronti dei sanitari che abbiano fornito un certificato di guarigione, nonché ad accogliere con effetto immediato le richieste di non sospensione dall'Albo da parte dei sanitari guariti.

In caso contrario saremo costretti ad adire le vie legali nelle sedi più opportune.

Aderiscono alla presente diffida:



ContiamoCi!

ContiamoCi!



Coordinamento Comitati Guariti COVID

COSCIENZE
CRITICHE

CoScienze Critiche



Assis



Comilva



Immuni per sempre



ACU Marche - Sezione guariti



Associazione Jenner



Eunomis